



SENT. 246/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Dott.ssa Daniela ACANFORA Presidente

Dott.ssa Ida CONTINO Consigliere

Dott. Roberto RIZZI Consigliere relatore

Dott. Nicola RUGGIERO Consigliere

Dott.ssa Ilaria Annamaria CHESTA Consigliere

pronuncia la seguente

SENTENZA

sull'appello, in materia di pensioni, iscritto al n. 59420 del registro di segreteria

avverso

la sentenza della Sezione giurisdizionale regionale per la Campania n. 837/2021, depositata il 15/7/2021

proposto da:

OMISSIS, nato a OMISSIS il OMISSIS, c.f. OMISSIS, rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Grasso, elettivamente domiciliato in Roma, viale dei Colli Portuensi, n. 442, presso lo studio dell'Avv. Luisa Pellegrino, con richiesta di ricevere comunicazioni e notificazioni all'indirizzo pec carlograsso@avvocatinapoli.legalmail.it

contro

	SENT. 246/2024	
	MINISTERO DELLA DIFESA , rappresentato dalle dott.sse Marina	
	Propersi e Antonella Carbonara, funzionari amministrativi,	
	rispettivamente, Capo Servizio Coordinamento Tecnico della 4^	
	Divisione del I Reparto e addetta alla 3^ Sezione della 4^ Divisione del	
	I Reparto, con sede in Roma, viale dell'Esercito, 186, indirizzo di posta	
	elettronica certificata ai fini di ogni comunicazione e/o notificazione:	
	previmil@postacert.difesa.it	
	VISTO l'atto di appello.	
	VISTI tutti gli altri atti e documenti di causa.	
	UDITI , nell'udienza del 24/9/2024, svolta con l'assistenza della Dott.ssa	
	Alessandra Carcani, il relatore Cons. Roberto Rizzi e l'Avv. Paola Cecchetti,	
	in sostituzione dell'Avv. Carlo Grasso.	
	FATTO	
	Con sentenza n. 837/2021, depositata il 15/7/2021, non notificata, la Sezione	
	giurisdizionale regionale per la Campania definiva il giudizio promosso da	
	OMISSIS, ex militare di leva, collocato in congedo assoluto per riforma, in	
	data 22/06/1998, in seguito ad un infortunio dipendente da causa di servizio,	
	avverso il decreto n. 48 del 4/7/2016, concessivo di indennità una tantum pari	
	a TRE annualità di pensione privilegiata di 8^ ctg. per l'infermità <i>“Esiti algo</i>	
	<i>disfunzionali di lesione L.C.A. dx con segni di lassità articolare e piccola</i>	
	<i>lesione corno posteriore menisco interno”</i> , diagnosticata a seguito della	
	domanda di aggravamento e interdipendenza per l'infermità che aveva	
	determinato il congedo (<i>“Esiti algo disfunzionali di lesione completa L.C.A.</i>	
	<i>ginocchio destro”</i>).	
	Detto giudizio era stato promosso al fine di ottenere il riconoscimento	
	2	

	SENT. 246/2024	
	giudiziale della pensione privilegiata vitalizia almeno di ottava categoria o, in	
	subordine, di un indennizzo una tantum di consistenza superiore a quella	
	riconosciuta spettante con il provvedimento impugnato.	
	Nelle more della celebrazione del processo giungeva a definizione un altro	
	giudizio che lo OMISSIS aveva azionato innanzi alla stessa Sezione	
	territoriale, avverso il decreto n. 494 del 7/11/2012, con il quale era stata	
	rigettata la domanda di pensione privilegiata ordinaria per l’infermità <i>“Esiti</i>	
	<i>algo disfunzionali di lesione completa L.C.A. ginocchio destro”</i> che, seppur	
	riconosciuta dipendente da causa di servizio, era stata reputata non ascrivibile	
	ad alcuna categoria pensionistica: con la sentenza n. 282/2019, infatti, veniva	
	riconosciuto all’ex militare – in aderenza alle risultanze della consulenza	
	medico legale che aveva anche valorizzato il lamentato aggravamento che i	
	postumi dell’infortunio avevano nel frattempo subito – <i>«il diritto a cinque</i>	
	<i>annualità della Tab B, in luogo delle 3 già riconosciute, a far data dalla</i>	
	<i>domanda di aggravamento»</i> .	
	Il primo giudice, preliminarmente, escludeva che potesse pervenirsi alla	
	dichiarazione di inammissibilità del ricorso per preesistente giudicato esterno,	
	della cui esistenza, peraltro, rilevava l’assenza di riscontri, constatata la	
	mancata formulazione dell’indispensabile pertinente eccezione di parte.	
	Nel merito, evidenziato che la perizia redatta dal CTU nel precedente giudizio,	
	per effetto dell’espresso richiamo che ad essa, sia la parte ricorrente che il	
	Ministero resistente (che aveva anche provveduto a depositarla), avevano	
	compiuto nei rispettivi riscritti difensivi, era entrata nel compendio	
	documentale di causa e che, perciò, era valutabile ai fini della decisione del	
	giudizio, il primo giudice, revocata l’ordinanza con la quale era stata disposta	
	3	

	SENT. 246/2024	
	l'acquisizione del parere dell'UML sull'asserito aggravamento, rimasta	
	ineseguita, perveniva alla conclusione secondo cui, alla luce delle	
	considerazioni svolte dal CTU:	
	– i postumi dell'infermità dipendente da causa di servizio erano stati	
	correttamente diagnosticati nella valutazione propedeutica	
	all'emanazione del decreto n.48/2016 oggetto di impugnazione;	
	– detti postumi non potevano giustificare il riconoscimento del diritto	
	alla pensione privilegiata vitalizia, ma solo all'indennità una tantum	
	sebbene di consistenza maggiore rispetto a quella riconosciuta con il	
	decreto (cinque anziché tre annualità di 8^ ctg a titolo di indennità una	
	tantum).	
	Coerentemente, rigettava la domanda principale, avendo rilevato	
	l'insussistenza delle condizioni per far luogo al riconoscimento del	
	trattamento vitalizio, e dichiarava inammissibile la domanda formulata in via	
	subordinata, per sopravvenuta carenza di interesse.	
	Avverso tale decisione proponeva appello lo OMISSIS, deducendo: <i>“errata</i>	
	<i>valutazione della domanda – travisamento dei fatti ed errata applicazione</i>	
	<i>normativa in vigore – omessa valutazione delle prove documentali – vizio</i>	
	<i>logico ed omissione di giudicato – omessa e/o insufficiente motivazione”</i> .	
	In particolare, ad opinione dell'appellante, il primo giudice aveva	
	erroneamente ritenuto valido il giudicato relativo al precedente ricorso	
	promosso avverso il decreto che, pur riconoscendo la dipendenza da causa di	
	servizio dei postumi dell'infortunio, aveva escluso l'ascrivibilità a categoria	
	di pensione e la spettanza di indennizzo.	
	Affermava, inoltre, che la sentenza risultava <i>“non sufficientemente motivata</i>	
	4	

	SENT. 246/2024	
	<i>in quanto totalmente priva di richiamo circa la documentazione medica prodotta”.</i>	
	Infine, censurava la condanna al pagamento delle spese del giudizio.	
	Concludeva chiedendo di “ <i>revocare e/o annullare, la decisione n. 837/2021</i>	
	<i>(...) In accoglimento del presente ricorso, dichiarare il diritto del ricorrente</i>	
	<i>a godere della pensione privilegiata almeno di ottava categoria a decorrere</i>	
	<i>dalla domanda di aggravamento dell’ottobre 2012 e condannare, in</i>	
	<i>conseguenza il Ministero convenuto al relativo pagamento, oltre interessi e/</i>	
	<i>rivalutazione come per legge dalle singole scadenze dei ratei all’effettivo</i>	
	<i>soddisfo.</i>	
	<i>In via subordinata rinviare la causa alla Corte Territoriale in diversa</i>	
	<i>composizione</i>	
	<i>(...) Il tutto con vittoria di spese e con attribuzione al sottoscritto procuratore</i>	
	<i>dichiaratosi anticipatario”.</i>	
	Con memoria depositata in data 3/9/2024, il Ministero della Difesa, ripercorsa	
	la vicenda processuale, argomentava diffusamente in ordine alla congruità	
	della motivazione e rilevava che le ulteriori doglianze dell’appellante	
	inerivano a questioni di fatto, insuscettibili di essere esaminate in appello per	
	effetto della previsione di cui all’art. 170 c.g.c.	
	Chiedeva, conclusivamente, il rigetto dell’appello e la conseguenziale	
	conferma della sentenza impugnata.	
	Il decreto di fissazione della precedente udienza fissata per il giorno	
	19/03/2024, veniva ritualmente notificato dall’appellante	
	all’Amministrazione in data 13/09/2023; successivamente, a cura della	
	Segreteria, veniva ritualmente comunicato alle parti, in data 7/11/2023, il	
	5	

	SENT. 246/2024	
	decreto presidenziale di rinvio alla data odierna.	
	All’udienza del 24/9/2024, assente il rappresentante del Ministero della Difesa	
	appellato, il difensore dell’appellante, Avv. Paola Cecchetti, comparso per	
	delega dell’Avv. Grasso, ribadiva le conclusioni rassegnate in atti,	
	svolgendone i motivi.	
	La causa veniva, quindi, posta in decisione.	
	DIRITTO	
	Prioritariamente, occorre puntualizzare che il primo giudice, contrariamente a	
	quanto affermato dall’appellante, non ha “ <i>ritenuto valido il giudicato relativo</i>	
	<i>al ricorso n. 65859</i> ” ma, oltre ad evidenziare l’insussistenza di riscontri in	
	ordine al passaggio in giudicato della sentenza n.282/2019, ha esplicitamente	
	escluso la possibilità che le relative statuizioni, quand’anche passate in	
	giudicato, potessero avere dei riverberi sul giudizio che era in trattazione, a	
	motivo della mancata formulazione dell’eccezione di giudicato esterno.	
	Il primo giudice, invece, ha, in coerenza con gli intendimenti delle parti, che	
	avevano espressamente evocato e prodotto la perizia del CTU disposta nel	
	diverso, precedente giudizio, considerato quella perizia un elemento di	
	giudizio validamente impiegabile anche ai fini della decisione sulla domanda	
	azionata nel giudizio avverso il successivo d.m. n.48/2016.	
	Ha, quindi, proceduto ad analizzare il contenuto della CTU giungendo alla	
	conclusione che l’istanza di aggravamento del 15/10/2012 avrebbe dovuto	
	avere un esito diverso da quello cristallizzato nel decreto n. 48/2016 e,	
	segnatamente, un’indennità una tantum pari a cinque anziché a tre annualità	
	di 8 ctg.	
	L’appellante ha contestato lo sfavorevole esito del giudizio primo grado,	
	6	

	SENT. 246/2024	
	prospettando violazioni delle regole procedurali di valutazione delle prove e della congruità della pertinente motivazione.	
	A ben vedere, sebbene le doglianze si pongano in estrema prossimità del confine della inammissibilità ex art. 170 c.g.c., perché, nella sostanza, parrebbero sollecitare una rimediazione dell’iscrizione a categoria di pensione delle patologie già precedentemente riconosciute dipendenti da causa di servizio attraverso una diversa valorizzazione di questioni fattuali, operando un’indulgente valutazione del contenuto delle contestazioni, le stesse possono essere apprezzate nella dimensione esteriore, coerente con lo stringente regime dell’appello in materia pensionistica.	
	In una simile prospettiva, tuttavia, l’impugnazione è infondata.	
	A prescindere dalla questione relativa al giudicato, già esaminata, l’appellante lamenta un inappropriato impiego degli strumenti processuali e, segnatamente, che il giudice delle pensioni abbia dato, nella sostanza, applicazione all’art. 149 disp. att. c.p.c., contravvenendo, peraltro, all’orientamento manifestato dalle Sezioni riunite di questa Corte dei conti con la sentenza n. 2/2002/QM, dovendo in quel giudizio il quadro nosologico essere valutato con riferimento alla originaria domanda prodotta nel 1998 ed ancorato quindi alla data della riforma.	
	A ben vedere, però, questa doglianza riguarda il modo in cui è stato definito il giudizio precedentemente proposto dallo OMISSIS (iscritto al n. 65859), definito con la sentenza n. 282/2019; attesa la manifesta non pertinenza con il presente giudizio, ogni valutazione sul punto, quindi, è preclusa.	
	Nel primo grado del giudizio è stata riconosciuta l’appartenenza al corredo documentale di causa della consulenza medico-legale formata nell’altro	
	7	

	SENT. 246/2024	
	processo e, conseguenzialmente, la sua valutabilità quale elemento di prova.	
	E ciò per effetto della constatazione che il documento che compendia le	
	valutazioni compiute dal CTU era stato espressamente evocato dalle parti e	
	depositato agli atti di causa dell’odierno giudizio.	
	La motivazione che sorregge l’esito dell’apprezzamento di tale consulenza	
	(non ascrivibilità delle infermità aggravate a categoria di pensione di tab. A)	
	è esente da censure, dando conto di un regolare processo valutativo degli	
	elementi probatori e pervenendo ad un risultato coerente con le premesse.	
	In proposito, peraltro, le Sezioni riunite di questa Corte, con la sentenza n.	
	10/QM/2000, del 24.10.2000, hanno chiarito che il vizio di difetto di	
	motivazione su questioni di fatto è deducibile solo ove la sentenza impugnata	
	manchi in modo assoluto di motivazione o abbia motivazione apparente.	
	Il vizio di motivazione su questioni di fatto e su questioni medico-legali,	
	quindi, integra una violazione di legge soltanto quando si traduca nella	
	mancaza della motivazione, da intendersi quale radicale assenza della stessa,	
	ovvero si estrinsechi in argomentazioni non idonee a rivelare la <i>ratio</i>	
	<i>decidendi</i> (motivazione apparente), o fra loro logicamente inconciliabili o,	
	comunque, perplesse ed obiettivamente incomprensibili (<i>in terminis</i> , tra le più	
	recenti, Sez.II app. n.107/2024, n.14/2024, n.373/2023, n.338/2023; Sez. III	
	app.n.532/2023, n.198/2024, n.140/2024; Sez. I app. n.283/2023,	
	n.201/2024).	
	Tali principi sono stati confermati dalla Corte costituzionale, che,	
	nell’ordinanza n. 84 del 2003, ha ribadito che “ <i>ragionevolmente il legislatore,</i>	
	<i>data la specificità della materia, ha limitato l’appello ai soli motivi di diritto</i> ”	
	ed ha, dunque, escluso il controllo della motivazione sotto il profilo della	
	8	

	SENT. 246/2024	
	sufficienza, ammettendo solo quello sull'esistenza, nei termini dell'assoluta	
	omissione o della mera apparenza, anche sotto il profilo della irriducibile	
	contraddittorietà e/o dell'illogicità manifesta.	
	Ciò posto, nella vicenda in esame deve escludersi sia che abbia avuto luogo un	
	difettoso impiego delle regole di maturazione del convincimento sia che difetti	
	una congrua motivazione addotta a sostegno della decisione.	
	Il primo giudice, infatti, aderendo alle risultanze della CTU disposta nel corso	
	di altro giudizio promosso dal medesimo ricorrente contro un provvedimento	
	precedente ma dalle parti importata nel corredo documentale del presente	
	processo, è pervenuto alla conclusione, sulla base di un percorso	
	argomentativo logico e motivato, che spettasse all'ex militare di leva	
	un'indennità una tantum di consistenza maggiore di quella riconosciutagli con	
	il provvedimento impugnato.	
	E pertanto, per un verso, ha rigettato la domanda principale volta ad ottenere il	
	trattamento vitalizio, non rinvenendo le condizioni per procedere a tanto e, per	
	altro verso, dichiarato inammissibile la domanda subordinata tendente ad	
	ottenere un trattamento temporaneo più favorevole rispetto a quello	
	concessogli dal decreto impugnato, posto che proprio tale più favorevole	
	indennità era stata già attribuita (in modo poco rituale, ad opinione	
	dell'appellante) dal giudice che aveva trattato il precedente giudizio	
	nell'ambito del quale la CTU era stata disposta, ancorandone la spettanza del	
	relativo diritto alla domanda che aveva avviato il procedimento amministrativo	
	definitosi col decreto n. 48/2016, oggetto della successiva impugnazione.	
	In conclusione, l'appello va dichiarato infondato.	
	Le spese seguono, ai sensi dell'art.31, comma 1, c.g.c., la soccombenza e si	
	9	

	SENT. 246/2024	
	liquidano, nella misura indicata in dispositivo, a beneficio del Ministero della Difesa, e con onere a carico dell'appellante.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello	
	definitivamente pronunciando, rigetta l'appello.	
	Liquida le spese a beneficio del Ministero della Difesa nella misura di euro	
	500,00, oltre accessori come per legge, ponendo il relativo onere a carico	
	dell'appellante soccombente.	
	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 settembre 2024.	
	L'ESTENSORE IL PRESIDENTE	
	Dott. Roberto Rizzi Dott.ssa Daniela Acanfora	
	f.to digitalmente f.to digitalmente	
	DEPOSITATA IN SEGRETERIA 1 OTT. 2024	
	p. Il Dirigente	
	(dott. Massimo Biagi)	
	f.to digitalmente	
	Il Funzionario Preposto	
	Lucia Bianco	
	DECRETO	
	Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto	
	legislativo 30 giugno 2003, n. 196,	
	dispone	
	che, a cura della Segreteria, sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di	
	detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.	
	10	

SENT. 246/2024

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Daniela Acanfora

f.to digitalmente

Depositato in Segreteria il 1 OTT. 2024

p. Il Dirigente

(dott. Massimo Biagi)

f.to digitalmente

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco

In esecuzione del provvedimento collegiale, visto l'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione: omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.
--

Roma, 1 OTT. 2024

p. il Dirigente

(Dott. Massimo Biagi)

f.to digitalmente

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco